

# **TI\_GERICHTE 52.2017.322 vom 5. Mai 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-05-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.322](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.322)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.322 du 5 mai 2017

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.322 del 5 maggio 2017

## **Regeste**

Mlta LEPICOSC. Divieto di suddividere l'esecuzione del lavoro in lotti allo scopo di sottrarli all'assoggettamento. Diritto di essere sentito

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC. La legittimazione attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima istanza e destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

### **E. 2.1**

Il ricorrente lamenta innanzitutto il fatto che dalla decisione impugnata non emergerebbe con sufficiente chiarezza quale sia l'infrazione rimproveratagli. La stessa conterrebbe inoltre considerazioni in parte contraddittorie e non vi sarebbero riferimenti alle osservazioni da lui stesso presentate dopo l'apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare. La critica non merita accoglimento.

### **E. 2.2**

Nell'avversata decisione è stato indicato che dai controlli esperiti e da quanto riferito dal ricorrente stesso, era emerso che alcuni dei lavori intrapresi sul mappale n. di \_\_\_\_\_ erano stati eseguiti da persone non iscritte all'albo delle imprese, tra cui la ditta \_\_\_\_\_, ciò che secondo la CV-LEPICOSC costituisce una violazione dell'art. 4 LEPICOSC (obbligo d'iscrizione all'albo per poter eseguire i lavori soggetti alla LEPICOSC) in combinazione con l'art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC (divieto di suddividere l'esecuzione del lavoro in lotti allo scopo di sottrarli all'assoggettamento). D'altronde nel suo ricorso, inoltrato per il tramite di uno sperimentato legale, l'insorgente ha preso posizione in modo compiuto a questo proposito, con il che si deve ritenere che egli abbia ben compreso la portata dei rimproveri che gli sono stati rivolti dall'autorità di prime cure. Il fatto che quest'ultima non si sia espressa dettagliatamente sulle osservazioni che l'insorgente aveva presentato nel corso di procedura non permette di giungere ad una diversa conclusione. La CV-LEPICOSC ha infatti sicuramente avuto modo di prendere atto delle stesse ma, ritenendo gli argomenti ivi esposti ininfluenti, si è limitata ad esporre i fatti rilevanti e ad indicare le disposizioni applicabili. Si consideri, infatti, che giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAm ogni decisione deve essere motivata per iscritto, ma che tale norma non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito assicura anche il diritto ad una motivazione sufficiente, ciò che tuttavia non impone di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). In questo senso, la motivazione fornita nella decisione impugnata risulta sufficiente. Per quanto attiene poi alle asserite contraddizioni in cui sarebbe incorsa la CV-LEPICOSC - che invero questa Corte non rileva - va detto che la stessa si è in sostanza fondata, per ricostruire i fatti determinanti, sulle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente, in seguito da lui stesso confermate nei suoi scritti e ancora con il suo ricorso.

### **E. 3.1**

Giusta l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti. L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4 cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC, il quale disciplina gli obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti, emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo di requisiti professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti edilizi e della legislazione ambientale (lett. a), delle norme a tutela della sicurezza sul cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d), nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali e di determinati obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio 30 agosto 1988 n. 3344 del Consiglio di Stato concernente la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore; STF 2P.196/1999 del 13 marzo 2000 consid. 3 c/bb). L'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC). La violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita dalla CV-LEPICOSC con l'ammonizione, la multa fino a fr. 100'000.- o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC). Per esplicita disposizione di legge, non è pertanto passibile di sanzione soltanto chi esercita abusivamente la professione di impresario costruttore o di operatore specialista, ma anche il committente che affida i lavori ad un'impresa di costruzione o ad un operatore specialista non iscritti all'albo. Al committente viene quindi fatto obbligo di cercarsi che l'impresa di costruzione o l'operatore specialista ai quali affida i lavori siano iscritti all'albo.

### **E. 3.2**

Dai materiali legislativi concernenti la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989, emerge che tali norme sono state volute per ovviare alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e privata, imponendo dei requisiti

professionali minimi al fine di tutelare la collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è quindi stato introdotto un albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle costruzioni (STF 2C\_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi citati). Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per tipo di intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate dalla legge, solo le imprese iscritte all'albo possono eseguire lavori edili e del genio civile.

#### **E. 4.1**

Il ricorrente non contesta che l'intervento edile in questione ricada nel campo d'applicazione della LEPICOSC, tant'è che afferma di essersi premurato di affidare l'esecuzione dei lavori più importanti ad una società iscritta all'albo delle imprese. Egli sostiene però che il solo fatto di avere affidato la demolizione iniziale del tetto alla ditta \_\_\_\_\_, intervento costato solo fr. 8'725.-, così come pure di avere eseguito altri piccoli interventi in proprio o con l'aiuto di parenti, non configuri una suddivisione illecita nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC in quanto non era tesa ad aggirare quanto prescritto dalla LEPICOSC. Sostiene che la \_\_\_\_\_ era responsabile anche per le opere da essa non eseguite direttamente e che d'altronde è pratica corrente nell'edilizia che l'impresario costruttore deleghi alcuni lavori a terzi non per forza iscritti all'albo.

#### **E. 4.2**

Per quanto concerne le opere eseguite dalla \_\_\_\_\_, intervento che l'insorgente definisce marginale e di costo ampiamente inferiore alla soglia fissata nella legge, la censura ricorsuale deve essere respinta in quanto, conformemente all'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC, determinante è il costo preventivabile dell'intero intervento, che nel caso in esame, come indicato nella domanda di costruzione, superava ampiamente il valore limite di fr. 30'000.-. La demolizione di un tetto, oltretutto collegato ad altri edifici, non può inoltre essere ritenuta alla stregua di un'opera semplice per la quale non servono particolari conoscenze e attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC) e per questo motivo deve essere considerata a tutti gli effetti come parte integrante dell'intervento edile sullo stabile. Per questo motivo non poteva essere affidata ad una ditta non iscritta all'albo. Riguardo poi ai lavori che RI 1 ha eseguito in proprio o con l'aiuto di parenti, va detto che nemmeno questi sfuggono al campo d'applicazione della LEPICOSC. In effetti, se possono essere tollerati i lavori di preparazione che il ricorrente riferisce di aver eseguito con il padre (soprattutto lavori di giardinaggio, nonché di acquisto e trasporto dei materiali necessari), lo stesso non vale certamente per le opere di isolamento del tetto piano eseguite da carpentieri diplomati, benché parenti dell'insorgente e nonostante nulla sia dato di sapere sul valore degli stessi. Anche questi lavori andavano infatti affidati a ditte iscritte all'albo poiché parte imprescindibile dell'intervento di ristrutturazione complessivo autorizzato mediante licenza edilizia del 9 aprile 2014. A questo proposito v'è da chiedersi se anche altre persone non abbiano nell'occasione agito in dispregio della LEPICOSC. Le dichiarazioni dell'insorgente non sono sempre state lineari. Egli ha inizialmente dichiarato alla CPC che faceva capo all'aiuto di amici che lavoravano sul cantiere come indipendenti, citando appunto la ditta \_\_\_\_\_ (cfr. rapporto di verifica del 22 dicembre 2016 da parte della CPC). In un

secondo tempo ha poi parlato di lavori minori svolti con l'aiuto di parenti e non meglio precisati conoscenti (lettera del 16 gennaio 2017 da parte del legale del ricorrente alla CV-LEPICOSC), per poi indicare i nominativi unicamente del padre, del cognato e del cugino (lettera del 1° febbraio 2017 da parte del legale del ricorrente alla CV-LEPICOSC). La questione non merita comunque di essere ulteriormente approfondita, visto che la CV-LEPICOSC non ha eseguito ulteriori indagini in merito e dunque non vi è riscontro certo di chi abbia preso effettivamente parte agli interventi in questione.

#### **E. 4.3**

Dal profilo organizzativo nulla impediva al ricorrente di affidare l'esecuzione dei lavori a più persone. Questo fatto non lo esentava però dall'obbligo di assegnare l'appalto a delle ditte regolarmente iscritte all'albo, stante il divieto sancito dall'art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC di suddividere in lotti l'esecuzione dei lavori al fine di sottrarli alla LEPICOSC (per un esempio riferito alla legge prima della revisione del 1° gennaio 2014: STA 52.2007.57 del 4 maggio 2007 consid. 3.2). Non giova al ricorrente asserire che il fatto che egli aveva affidato il grosso dei lavori ad una ditta iscritta all'albo dimostrerebbe che non aveva l'intenzione di sottrarsi all'applicazione della legge e che pertanto la suddivisione dei lavori non sarebbe avvenuta in modo illecito. L'assoggettamento alla LEPICOSC, come detto, concerne tutte le opere che, nel loro insieme, per ampiezza e costo superano la soglia di legge. Indipendentemente dagli scopi che intendeva perseguire, di fatto egli ha comunque agito in modo tale da eludere le prescrizioni legali in materia. Nemmeno l'argomento secondo cui la delega di lavori di secondaria importanza a terzi non iscritti all'albo sarebbe pratica comune nel settore dell'edilizia, può essere seguito. Oltre al fatto che dal contratto d'appalto con la \_\_\_\_\_ non risulta che questa avesse assunto alcuna responsabilità per le opere eseguite da altri, nel caso in esame non vi è chi non veda come non ci sia stata nessuna delega da parte di quest'ultima. Premesso che questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare che il prestito di personale e di attrezzatura può avvenire soltanto a ben precise condizioni (STA 52.2007.45 del 9 maggio 2007, 52.2006.631 del 3 aprile 2007 consid. 4) e considerato pure che il subappalto non esime il subappaltatore dall'osservanza degli obblighi sanciti dalla LEPICOSC (cfr. art. 16 cpv. 3 LEPICOSC che rende responsabile sul piano disciplinare anche quest'ultima figura), nel caso di specie tutti gli elementi agli atti indicano che è stato il ricorrente, e non la \_\_\_\_\_ ad aver scelto e affidato parte dei lavori a persone non autorizzate ad eseguirli. 5. Accertato che l'insorgente deve rispondere per la violazione dell'art. 4 LEPICOSC e 8 cpv. 2 RLEPICOSC, resta da verificare se la multa inflitta è adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, alla colpa ed alle condizioni personali del trasgressore. La colpa imputabile al ricorrente non va certo minimizzata, dato che egli non poteva ignorare che vista l'entità degli interventi previsti sul mappale n. di \_\_\_\_\_, di sua proprietà, egli era tenuto ad incaricare della loro esecuzione unicamente delle ditte regolarmente autorizzate e, come tali, iscritte al relativo albo. L'infrazione commessa non è però particolarmente grave, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori intrapresi dal ricorrente (fr. 112'000.- secondo le indicazioni contenute nella domanda di costruzione), superano di circa 3 volte e mezzo il valore soglia previsto dalla legge, circostanza, questa, che la CV-LEPICOSC afferma di aver tenuto in considerazione nella propria valutazione del caso specifico. Per il che, questo Tribunale ritiene quindi correttamente commisurata all'entità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr. 500.- inflitta al ricorrente. A questo proposito occorre ancora osservare come, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, nulla permetta di affermare che la multa inflittagli potrebbe riferirsi anche a presunte violazioni al regolamento di applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) e a un preteso suo comportamento reticente in occasione dei controlli effettuati dall'autorità. Si tratta infatti di aspetti del tutto estranei alla fattispecie, che, secondo quanto ribadito anche dalla stessa CV-LEPICOSC in sede di risposta, non avrebbero in ogni caso potuto essere presi in considerazione, come in effetti non lo sono stati. 6. 6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione qui impugnata. 6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.